

COMUNE di GALLIERA

Città Metropolitana di BOLOGNA

**REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE
A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED
ACCERTAMENTI ESECUTIVI**

Testo in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale,
con deliberazione n. 29 del 12 LUGLIO 2023

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	4
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	5
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	5
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	5
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	6
Articolo 9 – Entrata in vigore	6
Allegato A – MODULO Richiesta estratto conto carichi tributari (da presentare entro il 1° settembre 2023).....	7
Allegato B – MODULO Dichiarazione di Adesione alla definizione agevolata di accertamenti esecutivi (da presentare entro il 31 ottobre 2023).....	9

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-bis del Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da atti emessi entro il 30 giugno 2022 o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
6. Il Comune con riguardo agli accertamenti esecutivi oppure il Concessionario/affidatario della riscossione coattiva per le ingiunzioni di pagamento, su istanza del debitore da presentare **entro il 1° settembre 2023**, comunica, nei **successivi trenta giorni** dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune con riguardo agli accertamenti esecutivi oppure al Concessionario/affidatario della riscossione coattiva per le ingiunzioni di pagamento, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **31 ottobre 2023** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune con riguardo agli accertamenti esecutivi oppure il Concessionario/affidatario della riscossione coattiva per le ingiunzioni di pagamento, **entro il 30 novembre 2023**, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: **entro il 31 dicembre 2023**;

b) ovvero, versamento dell'importo dovuto ripartito in rate mensili di pari importo, con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese **a partire dal 31 dicembre 2023**, come già disciplinato con il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie (art. 19-bis), secondo lo schema seguente:

- per debiti fino a euro **100,00**: fino a un massimo di **tre** rate mensili;
- per debiti da euro **100,01** a euro **500,00**: fino a un massimo di **cinque** rate mensili;
- per debiti da euro **500,01** a euro **3.000,00**: fino a un massimo di **venti** rate mensili;
- per debiti da euro **3.000,01** a euro **6.000,00**: fino a un massimo di **trenta** mensili;
- per debiti da euro **6.000,01** a euro **20.000,00**: fino a un massimo di **trentasei** rate mensili;
- per debiti oltre **20.000,01**: fino a **settantadue** rate mensili.

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale di interesse nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione, come disciplinato dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie (art. 24-bis).

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune con riguardo agli accertamenti esecutivi oppure il Concessionario/affidatario della riscossione coattiva per le ingiunzioni di pagamento, indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune con riguardo agli accertamenti esecutivi oppure dal Concessionario/affidatario della riscossione coattiva per le ingiunzioni di pagamento, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune con riguardo agli accertamenti esecutivi oppure il Concessionario/affidatario della riscossione coattiva per le ingiunzioni di pagamento, relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

All'Ufficio Tributi
del Comune di
GALLIERA

PEC: comune.galliera@pec.renogalliera.it

Allegato A – MODULO Richiesta estratto conto carichi tributari (da presentare entro il 1° settembre 2023)

Il/la sottoscritt ,
nat a il..... ,
residente a ,
in Via n. interno ,
Codice Fiscale , Tel.: ,
PEC e/o E-mail

(solo per persone giuridiche)

titolare/legale rappresentante della ditta
avente sede a in ,
Codice Fiscale , Partita IVA ,
Tel.: PEC e/o E-mail

CHIEDE

Ai fine della definizione agevolata degli accertamenti esecutivi l'estratto conto dei propri carichi tributari.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché *alla libera circolazione di tali dati*, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento è il Comune di Galliera – Piazza Eroi della Libertà 1 – 40015 Galliera (BO)

....., li

(si allega fotocopia del documento di identità)

FIRMA

.....

DELEGA

Il/la sottoscritt ,
nat a il..... ,
residente a ,
in Via n. interno ,
Codice Fiscale , Tel.: ,
PEC e/o E-mail

(solo per persone giuridiche)

titolare/legale rappresentante della ditta
avente sede a in ,
Codice Fiscale , Partita IVA ,
Tel.: PEC e/o E-mail

ad assistermi e rappresentarmi per la definizione agevolata degli accertamenti esecutivi / delle ingiunzioni fiscali definibili.

....., li

(si allega fotocopia del documento di identità)

FIRMA

.....

All'Ufficio Tributi
del Comune di
GALLIERA

PEC: comune.galliera@pec.renogalliera.it

**Allegato B – MODULO Dichiarazione di Adesione alla definizione agevolata di accertamenti
esecutivi (da presentare entro il 31 ottobre 2023)**

Il/la sottoscritt ,
nat a il..... ,
residente a ,
in Via n. interno ,
Codice Fiscale , Tel.: ,
PEC e/o E-mail

(solo per persone giuridiche)

titolare/legale rappresentante della ditta
avente sede a in ,
Codice Fiscale , Partita IVA ,
Tel.: PEC e/o E-mail

P R E M E S S O

- che è stato notificato dal
Comune di Galliera l'accertamento esecutivo relativo a
- tributo anno ,
 - tributo anno ,
 - tributo anno ,
 - tributo anno ,
- che il Consiglio Comunale
con delibera n. del 12 luglio 2023 ha approvato il regolamento comunale per la
definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e accertamenti esecutivi;

C H I E D E

la definizione agevolata della pretesa tributaria per l'accertamento esecutivo / ingiunzione fiscale
sopra richiamati in applicazione della delibera di Consiglio Comunale indicata sopra.

Dichiara di voler versare il dovuto:

[] – in unica soluzione entro il 31 dicembre 2023);

[] – in n. rate mensili con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese

a partire dal 31 dicembre 2023;

come stabilito dall'art. 3 del "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI"

- per debiti fino a euro **100,00**: fino a un massimo di **tre** rate mensili;
- per debiti da euro **100,01** a euro **500,00**: fino a un massimo di **cinque** rate mensili;
- per debiti da euro **500,01** a euro **3.000,00**: fino a un massimo di **venti** rate mensili;
- per debiti da euro **3.000,01** a euro **6.000,00**: fino a un massimo di **trenta** mensili;
- per debiti da euro **6.000,01** a euro **20.000,00**: fino a un massimo di **trentasei** rate mensili;
- per debiti oltre **20.000,01**: fino a **settantadue** rate mensili.

Dichiara inoltre

.....

.....

.....

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché *alla libera circolazione di tali dati*, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento è il Comune di Galliera – Piazza Eroi della Libertà 1 – 40015 Galliera (BO)

....., li

(si allega fotocopia del documento di identità)

FIRMA

.....

DELEGA

Il/la sottoscritt ,
nat a il..... ,
residente a ,
in Via n. interno ,
Codice Fiscale , Tel.: ,
PEC e/o E-mail

(solo per persone giuridiche)

titolare/legale rappresentante della ditta
avente sede a in ,
Codice Fiscale , Partita IVA ,
Tel.: PEC e/o E-mail

ad assistermi e rappresentarmi per la definizione agevolata degli accertamenti esecutivi / delle ingiunzioni fiscali definibili.

....., li

(si allega fotocopia del documento di identità)

FIRMA

.....